REGOLAMENTO (CEE) N. 1755/82 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1982

relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1037/82 del Consiglio, del 26 aprile 1982, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati [3], in particolare l'articolo 6,

considerando che, nel quadro dei programmi di aiuto alimentare adottati con i regolamenti del Consiglio citati nell'allegato, taluni paesi terzi ed organismi beneficiari hanno chiesto la fornitura dei quantitativi di latte scremato in polvere parimenti indicati nell'allegato ;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tali forniture in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80 [5] ; che è necessario precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli organismi d'intervento di cui all'allegato provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77, alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
[2] GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.
[3] GU n. L 120 dell'1. 5. 1982, pag. 1.
[4] GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.
[5] GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.

ALLEGATO (1)

Designazione della partita	A	B
1. Regolamenti del Consiglio applicati :		
a) fondamento giuridico b) assegnazione	(CEE) n. 1037/82 (programma 1982) (CEE) n. 1038/82	
2. Beneficiario	CICR	
3. Paese di destinazione	Libano	
4. Quantitativo totale della partita	47 t	47 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Tedesco	
6. Provenienza del latte scremato in polvere (2)	Scorte d'intervento	
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	Entrate all'ammasso dopo il 1° agosto 1981	
8. Iscrizioni sull'imballaggio	Una croce rossa di 10 × 10 cm e, in lettere di almeno 1 cm di altezza, la dicitura seguente :	
	« LEB 442 /	« LEB 443 /
	seguito da	
	Lait écrémé en poudre non vitaminé / Don de la Communauté économique européenne / Action du Comité international de la Croix-Rouge / Pour distribution gratuite »	
9. Termine di consegna	Azione d'urgenza : imbarco il più presto possibile	
10. Fase e luogo di consegna	Reso magazzino Cargolux c/o Luxair, aeroporto di Lussemburgo	
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (4)	Cargolux, Luxembourg	
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Trattativa privata	
13. In caso di gara, data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12 il :	—	

Note

(1) Il presente allegato, unitamente al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 95, del 19 aprile 1977, pag. 7, funge da gara degli organismi d'intervento interessati, nel caso si proceda ad una gara in conformità del punto 12.

(2) Qualora la merce provenga dalle scorte d'intervento, viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, edizione C, un bando complementare indicante i magazzini di giacenza.

(3) Diversi da quelli indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 625/78 ; vedi articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 303/77.

(4) Unicamente in caso di consegna « nel porto di sbarco » e « reso destinazione » ; vedi articoli 5 e 13, paragrafo 1, ultimo trattino, del regolamento (CEE) n. 303/77.